

## PARTE PRIMA

Sezione I

## LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2026, n. 6.

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato).**

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I7  
OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento dell'Unione Europea e statale, persegue l'efficientamento dei servizi e delle politiche del lavoro e degli apprendimenti, della governance pubblica della rete dei servizi per il lavoro, della tutela del lavoro e dell'inclusione attiva delle persone con disabilità e dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ARPAL Umbria a cui è delegata l'attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge introduce disposizioni modificative della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato).

CAPO II  
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
14 FEBBRAIO 2018, N. 1  
(SISTEMA INTEGRATO PER IL MERCATO DEL LAVORO, L'APPRENDIMENTO PERMANENTE  
E LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE.  
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO)

Art. 2  
(Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2018, le parole: *“il piano annuale di attività dell'ARPAL Umbria di cui all'articolo 14, comma 4 bis”* sono sostituite dalle seguenti: *“ARPAL Umbria nella predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il*

*rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,".*

#### Art. 3

(Integrazione all'articolo 8 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 1/2018, è aggiunto il seguente:

*"5 bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i compiti già attribuiti, dalla normativa nazionale e regionale vigente, alla Commissione regionale per l'Impiego, alle Commissioni regionali tripartite e agli analoghi organi di confronto."*

#### Art. 4

(Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 1/2018, le parole: *"l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ANPAL,"* sono sostituite dalle seguenti: *"il Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*.

2. Al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 1/2018, dopo le parole: *"Sistema pubblico di identità digitale (SPID)"* sono inserite le seguenti: *"e della Carta di identità elettronica (CIE)"*.

#### Art. 5

(Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018, sono aggiunte le parole: *"nonché per le attività di valutazione proprie della Giunta regionale e per la concertazione di cui all'articolo 8;"*.

#### Art. 6

(Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, il periodo: *"nonché nell'ambito del Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale),"* è soppresso.

2. Alla lettera g ter) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, le parole: *"di certificazione delle competenze e"* sono sostituite dalle seguenti: *"di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e di"*.

3. Alla lettera g quater) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, dopo la parola: *"tirocini"* è inserita la seguente: *"extracurricolari"*.

4. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, le parole: *"e 22"* sono soppresse e dopo le parole: *"del d.lgs. 150/2015"* sono aggiunte le seguenti: *"e 25 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)"*.

5. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, dopo le parole: *"licenziamento collettivo"* sono aggiunte le seguenti: *" , in raccordo con le strutture regionali dedicate"*.

6. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, le parole: *"con l'ANPAL,"* sono soppresse.

7. Alla lettera d quater) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, le parole: *"articolato nelle sedi di Terni, Orvieto e Narni"* sono sostituite dalle seguenti: *"avente sede a Terni"* e, sono aggiunte alla fine, le seguenti: *"e che opera secondo il modello gestionale e le tipologie di attività formative stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto"*.

8. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, è inserito il seguente:

*"3 bis. Compete ad ARPAL Umbria la referenziazione, la gestione e l'aggiornamento del repertorio regionale degli standard, la programmazione attuativa e la gestione dell'offerta formativa finalizzata alla crescita delle competenze durante tutto l'arco della vita, con particolare riguardo alla formazione rivolta ai disoccupati ed inoccupati, ai lavoratori autonomi e a tutti gli occupati inclusi gli apprendisti, nonché la gestione e l'aggiornamento del Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento (CURA) di cui all'articolo 29 e il rilascio delle relative attestazioni e qualificazioni, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."*

9. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, le parole: *"e 3"* sono sostituite dalle seguenti: *" , 3 e 3 bis"*.

10. Il comma 4 bis dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, è sostituito dal seguente:

*"4 bis. ARPAL Umbria, in coerenza con la Programmazione di cui all'articolo 7, predispone, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, il PIAO entro il 31 gennaio di ogni anno, prevedendo, nel rispetto dell'articolo 7, comma*

3, gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse finanziarie da impiegare per le singole attività, il fabbisogno del personale e la relativa dotazione organica di cui all'articolo 22.”.

#### Art. 7

(Modificazioni all'articolo 16 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018, è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, lo schema di convenzione quadro che, ai sensi dell'articolo 3 della l. 56/1987, sottoscrivono ARPAL Umbria e i Comuni presso cui hanno sede i centri per l'impiego, i loro recapiti periodici e sportelli decentrati definiti dall'atto di cui al comma 1.”.

2. Alla alinea del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018, dopo le parole: “I centri per l'impiego” sono aggiunte le seguenti: “, assicurando il presidio territoriale della rete regionale dei servizi per il lavoro e garantendo la parità di trattamento e la qualità nei servizi erogati dalla rete stessa,”.

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “definendo le misure di politica attiva da erogare direttamente o mediante le convenzioni di cui al comma 3 bis”.

4. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018, le parole: “, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione” sono soppresse.

5. Al comma 3 bis dell'articolo 16 della l.r. 1/2018, le parole: “degli articoli 11, comma 4 e” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo” e le parole: “di cui al” sono sostituite dalle seguenti: “previsti dal comma 1 del medesimo articolo 18 e richiamati al precedente”.

6. Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 1/2018, le parole: “dall'ANPAL” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

#### Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. L'articolo 17 della l.r. 1/2018, è sostituito dal seguente:

#### “Art. 17 (Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:

- a) l'Amministratore Unico;
- b) il Direttore;
- c) il Revisore unico dei conti.”.

#### Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. L'articolo 18 della l.r. 1/2018, è sostituito dal seguente:

#### “Art. 18 (Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico, scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito professionale, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

2. L'incarico di Amministratore Unico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha una durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

3. Nel caso di nomina di un dipendente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il trattamento economico dell'Amministratore Unico è stabilito dalla Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 1, a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria in misura omnicomprensiva non superiore al 70 per cento dell'indennità di carica spettante al consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa nella misura dell'80 per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

5. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, è responsabile della realizzazione degli obiettivi in coerenza con gli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale e a tal fine annualmente predispone apposita dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dall'ARPAL Umbria.

6. L'Amministratore Unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e adotta su proposta del Direttore i seguenti atti:

- a) il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 21;
- b) il PIAO di cui all'articolo 14 in coerenza con la programmazione regionale;
- c) il regolamento di contabilità;
- d) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali dell'Agenzia;
- e) il bilancio di previsione per l'anno successivo e il relativo assestamento;
- f) il conto consuntivo dell'anno precedente, allegando allo stesso una relazione relativa all'attività svolta.

7. L'Amministratore Unico trasmette alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione gli atti di cui all'articolo 23, comma 2.

8. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti un notevole disavanzo ovvero in caso di ripetute violazioni di leggi o di mancato rispetto e raggiungimento degli obiettivi previsti dal PIAO, per cause imputabili alla responsabilità dell'Amministratore Unico, la Giunta regionale procede alla revoca della nomina ed alla risoluzione del contratto.

9. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Amministratore Unico nei casi previsti dalla normativa vigente.

10. In caso di assenza, revoca e decadenza dell'Amministratore Unico o di vacanza dell'ufficio, le relative funzioni vengono svolte dal Direttore che provvede alla gestione ordinaria dell'Agenzia e all'adozione degli atti indifferibili e urgenti, fino alla data di stipula del contratto del nuovo Amministratore Unico e comunque, per un periodo massimo di mesi sei.”.

#### Art. 10

(Abrogazione dell'articolo 18 bis della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. L'articolo 18 bis della l.r. 1/2018, è abrogato.

#### Art. 11

(Modificazioni all'articolo 19 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 1/2018, è sostituito dal seguente:

“5. Il Direttore è responsabile della realizzazione degli obiettivi a lui assegnati dall'Amministratore Unico nell'ambito degli obiettivi di ARPAL Umbria e a tal fine annualmente predispone apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Direttore esercita, altresì, i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa.”.

2. Alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 1/2018, dopo le parole: “dei dirigenti” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto delle funzioni ad essi attribuite dalla normativa nazionale e regionale,”.

3. Alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 1/2018, le parole: “al Consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “all'Amministratore Unico” e le parole: “articolo 18 bis, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 18, comma 6”.

#### Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. L'articolo 20 della l.r. 1/2018, è sostituito dal seguente:

“Art. 20  
(Revisore unico dei conti)

1. Le funzioni di revisione e controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'ARPAL Umbria sono esercitate dal Revisore unico dei conti, nominato dall'Assemblea legislativa ai sensi della l.r. 11/1995, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il Revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

2. Per le funzioni di cui al comma 1 compete al Revisore unico dei conti un compenso in misura conforme alle tariffe dei revisori contabili e comunque non superiore ai due terzi di quello spettante per l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori della Regione Umbria, oltre ai rimborsi spese.

3. Il Revisore unico dei conti redige una relazione trimestrale sull'attività di ARPAL Umbria, fornisce il proprio parere obbligatorio con apposita relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

4. Il Revisore unico dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione di ARPAL Umbria, ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale e all'Assemblea legislativa.”.

Art. 13  
(Modificazioni all'articolo 23 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 1/2018, le parole: “Collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “Revisore unico dei conti”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 1/2018, le parole: “il piano annuale di attività” sono sostituite dalle seguenti: “il PIAO”.

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 1/2018, è soppressa.

4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 1/2018, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito con il seguente: “;”.

5. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 1/2018, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:  
“e bis) il regolamento di contabilità.”.

Art. 14  
(Abrogazione dell'articolo 25 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. L'articolo 25 della l.r. 1/2018, è abrogato.

Art. 15  
(Modificazione all'articolo 26 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 1/2018, le parole: “gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli)” sono sostituite dalle seguenti: “gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)”.

Art. 16  
(Modificazioni all'articolo 28 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 1/2018, è sostituito dal seguente:

“3. L'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze (IVC) nel sistema regionale di cui al comma 1 compete alla Regione quale ente titolare, che lo esercita attraverso l'ARPAL Umbria delegata ai sensi della presente legge.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 1/2018, sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Nel rispetto della normativa statale vigente, sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, previo confronto con le parti sociali, possono essere titolati dalla Regione, attraverso l'ARPAL Umbria, a far parte del sistema IVC regionale, i seguenti soggetti:

a) gli organismi formativi accreditati di cui all'articolo 12;

b) i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro di cui all'articolo 11;

c) altri soggetti giuridici pubblici o privati, la cui finalità statutaria preveda l'erogazione di servizi e interventi coerenti o contigui a quelli dell'IVC.

3 ter. Possono altresì richiedere di far parte del sistema regionale dell'IVC i soggetti aventi sedi nel territorio regionale titolati dalla normativa nazionale o da altri enti pubblici titolari.”.

3. Al comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 1/2018, le parole: “dall'ARPAL Umbria” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione, per il tramite dell'ARPAL Umbria”.

#### Art. 17

(Modificazioni all'articolo 30 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Alla fine del punto 2) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 1/2018, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito con il seguente: “;”.

2. Dopo il punto 2) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 1/2018, è inserito il seguente:

“2 bis) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione rivolti a persone con disabilità e svantaggiate.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 1/2018, dopo le parole: “tirocini extracurricolari” sono inserite le seguenti: “prevedendo una equa indennità a carico del soggetto ospitante”.

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 30 della l.r. 1/2018, è aggiunto il seguente:

“8 bis. ARPAL Umbria monitora l'attuazione e il corretto utilizzo dell'istituto del tirocinio extracurricolare ai fini delle verifiche di cui ai commi 7 e 8 e ne valuta, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 10, gli esiti occupazionali.”.

#### Art. 18

(Integrazione all'articolo 33 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Dopo il comma 8 sexies dell'articolo 33 della l.r. 1/2018, è aggiunto il seguente:

“8 septies. Per le persone di cui al comma 3 prese in carico dai soggetti di cui al comma 4, dalle unità multidisciplinari di cui al comma 8 e dai servizi per il collocamento delle persone con disabilità di cui alla l. 68/1999, l'inclusione socio lavorativa viene realizzata anche mediante l'utilizzo dello strumento del tirocinio di inclusione di cui al comma 3 dell'articolo 30.”.

#### Art. 19

(Integrazione alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Dopo l'articolo 33 della l.r. 1/2018, n. 1, è inserito il seguente:

##### “Art. 33 bis

(Responsabile dei processi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità)

1. Al fine di facilitare l'inserimento, l'inclusione lavorativa e il benessere delle persone con disabilità in azienda o negli enti pubblici, la Regione Umbria agisce per l'attuazione della normativa nazionale che disciplina la figura del Responsabile dei processi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità (Disability manager).

2. ARPAL Umbria monitora la diffusione della figura di cui al comma 1 nelle amministrazioni e nelle aziende del territorio regionale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

#### Art. 20

(Integrazione all'articolo 34 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 1/2018, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nell'ambito delle procedure finalizzate alla concessione di contributi e sovvenzioni poste in essere dalla Regione e dalle sue agenzie, enti strumentali e società partecipate, possono essere previste modalità di valutazione che prevedono criteri premiali per le aziende che hanno ottenuto certificazione della parità di genere, di cui all'articolo 46 bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).”.

## Art. 21

(Integrazione all'articolo 42 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 1/2018, sono aggiunti i seguenti:

*“5 bis. Nelle procedure per la concessione di contributi e sovvenzioni poste in essere dalla Regione, dalle sue agenzie, enti strumentali e società partecipate, possono essere previsti criteri premiali per le imprese che abbiano ottenuto, o si impegnino ad acquisire, la certificazione SA 8000 o standard analoghi di responsabilità sociale, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 26 (Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Abrogazioni di disposizioni regionali), al fine di garantire condizioni di lavoro etiche, eque e sicure e promuovere la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile del mondo economico.*

*5 ter. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 5 bis, possono essere, inoltre, previsti dalla Regione, dalle sue agenzie, enti strumentali e società partecipate, criteri premiali per le imprese che applicano trattamenti economici e normativi di maggior tutela del lavoratore, anche incrementali rispetto ai minimi inderogabili previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, intesi come strumenti volontari di responsabilità sociale delle imprese in coerenza con le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 26/2024.”.*

## Art. 22

(Modificazione all'articolo 43 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 1/2018, le parole: *“dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 25, comma 6”* sono sostituite dalle seguenti: *“del BUL di cui all'articolo 32”.*

## Art. 23

(Modificazione all'articolo 48 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Al comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 1/2018, le parole: *“piano annuale”* sono sostituite dalle seguenti: *“PIAO”.*

## Art. 24

(Modificazioni al testo della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Agli articoli 10, comma 1, 14, comma 1, lettere c) e d), 16, comma 2, al titolo del Capo VIII, alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 43, agli articoli 45, 46 e 48 della l.r. 1/2018, le parole: *“dei disabili”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle persone con disabilità”.*

2. All'articolo 33 comma 3 della l.r. 1/2018, le parole: *“i disabili”* sono sostituite dalle seguenti: *“le persone con disabilità”.*

3. All'articolo 33 commi 8 bis, 8 ter e 8 quinquies della l.r. 1/2018, le parole: *“dei lavoratori disabili”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle persone con disabilità”.*

## CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2013, N. 4

(TESTO UNICO IN MATERIA DI ARTIGIANATO)

## Art. 25

(Modificazione all'articolo 40 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 4/2013, le parole: *“inclusa l'organizzazione dell'esame finale per il conseguimento della stessa”* sono sostituite dalle seguenti: *“ivi incluse la nomina e la composizione della Commissione e l'organizzazione dell'esame finale per il conseguimento della stessa”.*

## Art. 26

(Modificazione all'articolo 42 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4)

1. Al comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 4/2013, le parole: *“nominata dalla Giunta regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“nominata e composta secondo le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1”.*

CAPO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 28

(Norma transitoria)

1. Gli organi di ARPAL Umbria, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi nominati ai sensi del Capo II. Le procedure per la nomina degli organi di cui al Capo II della presente legge sono avviate entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla l.r. 11/1995.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 30 aprile 2026

PROIETTI

## LAVORI PREPARATORI

**Disegno di legge:**

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore De Rebotti, deliberazione n. 154 del 20 febbraio 2026, atto consiliare n. 483 (XII Legislatura);
- assegnato per il parere alla I Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari”, con competenza in sede referente, in data 23 febbraio 2026;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 20 aprile 2026, con il seguente oggetto: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato)” e con parere e relazione illustrata oralmente dal Presidente Filippini per la maggioranza (Atto n. 483/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 23 aprile 2026, deliberazione n. 134.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari della Presidenza e della Giunta regionale - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### NOTE

##### Note al titolo della legge:

- La legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, recante “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 febbraio 2018, n. 8), è stata modificata con leggi regionali: 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 20 maggio 2020, n. 4 (in B.U.R. 27 maggio 2020, n. 44), 7 luglio 2021, n. 11 (in B.U.R. 9 luglio 2021, n. 42, E.S.) e 26 settembre 2025, n. 6 (in B.U.R. 29 settembre 2025, n. 47).
- La legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4, recante “Testo unico in materia di artigianato” (pubblicata nel B.U.R. 15 febbraio 2013, n. 9, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 9 aprile 2013, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18) e 4 novembre 2024, n. 25 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 6 novembre 2024, n. 57).

##### Note all’art. 1:

- Per la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 si vedano le note al titolo della legge.
- Per la legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 si vedano le note al titolo della legge.

##### Note all’art. 2, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell’art. 7 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si vedano le note al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 7

(Programmazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e politiche attive)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la programmazione delle attività di cui alla presente legge, nell’ambito delle strategie e dei tempi di realizzazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, delineate nel DEFR, nella legge regionale di bilancio e negli atti di programmazione europea, ed in coerenza con le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 150/2015, previo confronto con le parti sociali di cui all’articolo 8, comma 5, e tenuto conto dei dati e delle elaborazioni prodotti dal sistema regionale di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.
  2. La Giunta regionale trasmette la programmazione di cui al comma 1 all’Assemblea legislativa ai fini dell’approvazione.
  3. La programmazione di cui al comma 1 è triennale e stabilisce gli obiettivi dell’azione regionale, che costituiscono le linee di indirizzo per *ARPAL Umbria nella predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con particolare riguardo agli interventi di politica attiva del lavoro, incluse le politiche formative, di apprendimento permanente e di orientamento, agli strumenti, ai destinatari, agli indicatori, agli impatti occupazionali previsti, alle modalità di valutazione dei risultati e il loro confronto con le parti sociali, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e della necessità di integrazione con le altre politiche regionali.*».
- Il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” (pubblicato nella G.U. 9 giugno 2021, n. 136), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. alla G.U. 7 agosto 2021, n. 188), è stato modificato e integrato con: decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (in G.U. 6 novembre 2021, n. 265) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310), decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (in G.U. 21 marzo 2022, n. 67) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2022, n. 21 (in G.U. 21 marzo 2022, n. 67), decreto legge 23 giugno 2021, n. 92 (in G.U. 23 giugno 2021, n. 148) abrogato dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. alla G.U. 7 agosto 2021, n. 188), decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2022, n. 49), legge 30 dicembre 2021, n. 234 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310), decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (in G.U. 1° marzo 2022, n. 50) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (in S.O. alla G.U. 28 aprile 2022, n. 98), decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30 aprile 2022, n.

100) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29 giugno 2022, n. 150), decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in G.U. 17 maggio 2022, n. 114) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15 luglio 2022, n. 164), decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29 dicembre 2022, n. 303) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27 febbraio 2023, n. 49), decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24 febbraio 2023, n. 47) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21 aprile 2023, n. 94), decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (in G.U. 22 aprile 2023, n. 95) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2023, n. 143), decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (in G.U. 22 giugno 2023, n. 144) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16 agosto 2023, n. 190), decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 (in G.U. 12 gennaio 2024, n. 9), decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 (in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (in G.U. 28 febbraio 2024, n. 49), decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (in G.U. 2 marzo 2024, n. 52) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. alla G.U. 30 aprile 2024, n. 100), Comunicato 5 marzo 2024, pubblicato nella G.U. 5 marzo 2024, n. 54, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in S.O. alle G.U. 31 dicembre 2024, n. 305), decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 (in G.U. 14 marzo 2025, n. 61) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (in S.O. alla G.U. 13 maggio 2025, n. 109), legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2025, n. 301), decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200 (in G.U. 31 dicembre 2025, n. 302) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 (in G.U. 28 febbraio 2026, n. 49), e decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 (in G.U. 19 febbraio 2026, n. 41) in attesa di conversione.

Si riporta il testo dell'art. 6:

«Art. 6.

Piano integrato di attività e organizzazione

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- c-bis) in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nell'ambito del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione, che definisce specificatamente le modalità e le azioni di cui al comma 2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati

ai sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni di cui al comma 2-bis, anche ricorrendo a forme di gestione associata.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.

7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.».

#### Nota all'art. 3, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 8 della 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

## «Art. 8

(Comitato regionale per i servizi e le politiche per il lavoro)

1. Al fine di assicurare il confronto con le parti sociali nella proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche dei servizi e delle politiche del lavoro, è istituito il Comitato regionale per i servizi e le politiche per il lavoro.
  2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dall'assessore regionale competente o suo delegato.
  3. Il supporto tecnico di segreteria ai lavori del Comitato è assicurato dall'ARPAL Umbria.
  4. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento e la durata del Comitato, i cui membri vi partecipano a titolo gratuito.
  5. Il confronto con le parti sociali previsto dalle disposizioni della presente legge si svolge sempre con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni, nell'ambito del Comitato di cui al comma 1.
- 5 bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i compiti già attribuiti, dalla normativa nazionale e regionale vigente, alla Commissione regionale per l'Impiego, alle Commissioni regionali tripartite e agli analoghi organi di confronto.».*

Nota all'art. 4, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 9 della 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

## «Art. 9

(Sistema informativo regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro)

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.
2. Nell'ambito della rete regionale di cui all'articolo 5 ed attraverso il Sistema informativo regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro di cui al presente articolo, la Regione promuove il coordinamento e l'integrazione tra i sistemi informatici contenenti i dati in materia di servizi sociali detenuti dalle Aziende unità sanitarie locali e dai Comuni, e il sistema dei servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) ed i centri per l'impiego di cui all'articolo 16.
3. La Regione, nelle more dell'implementazione del sistema informativo unico, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti, realizza, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 150/2015, il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale.
4. Il Sistema informativo di cui al comma 2 rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro.
5. Il Sistema informativo è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di condivisione di informazioni tra i soggetti della rete di cui all'articolo 5, nonché di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali e statali e comunitari, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.
6. La Regione, in coordinamento con il *Ministero del lavoro e delle politiche sociali* garantisce la funzionalità del Sistema informativo di cui al comma 2 avvalendosi dell'ARPAL Umbria che provvede alla gestione operativa dello stesso per le parti di propria competenza.
7. La Regione promuove l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e della *Carta di identità elettronica (CIE)* quale modalità di accesso ai servizi digitali per il lavoro.».

Note all'art. 5, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 10 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dagli artt. 5 e 24 della presente legge, è il seguente:

## «Art. 10

(Osservatorio regionale sul mercato del lavoro).

1. La Regione svolge, mediante ARPAL Umbria, le funzioni di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro con il compito di effettuare analisi sul mercato del lavoro, rilevare i fabbisogni professionali e formativi, monitorare e valutare l'efficacia delle politiche del lavoro, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo delle fasce deboli e *delle persone con disabilità* di cui alla l. 68/1999, in collaborazione con le strutture e gli organismi regionali competenti in materia di statistica e di ricerca e con la partecipazione delle parti sociali e di rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità. L'Osservatorio regionale, in particolare, ha lo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale per il perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni

relativi al mercato del lavoro;

b) fornire la base statistica per le attività di programmazione regionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 7 e per la pianificazione operativa degli interventi e delle misure di politica attiva proprie dell'ARPAL Umbria nonché per le attività di valutazione proprie della Giunta regionale e per la concertazione di cui all'articolo 8;

c) monitorare l'attuazione degli interventi di politiche del lavoro e dei servizi erogati;

d) acquisire le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali, al fine di orientare l'offerta formativa, ed in particolare quella sostenuta e finanziata dalla Regione, anche attraverso l'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro "labour market intelligence" e l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali derivanti dall'attività formativa, nonché di aggiornare i repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione;

e) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali;

f) elaborare le analisi ed i rapporti sulla valutazione e l'impatto degli incentivi, delle misure, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento;

g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati dalle reti di cui agli articoli 5 e 6 anche al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza ed il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni con particolare riferimento al monitoraggio dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, garantendo, inoltre, una adeguata diffusione dei risultati con cadenza almeno annuale;

h) raccordarsi con i sistemi nazionali di analisi del mercato del lavoro, e di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro e con l'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

h-bis) comunicare a tutti i soggetti delle reti di cui agli articoli 5 e 6 con cadenza annuale, anche in collaborazione con gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11, i risultati della elaborazione dei dati raccolti anche al fine dell'individuazione delle attività formative, di accompagnamento al lavoro, di orientamento, di sostegno alle imprese, necessarie allo sviluppo economico della Regione alla luce della valutazione d'impatto delle politiche attuate.

2. Gli organismi accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12, le agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'articolo 11-bis nonché gli altri soggetti appartenenti alle reti di cui agli articoli 5 e 6 mettono a disposizione del sistema regionale di cui al comma 1, anche mediante apposite convenzioni, le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio regionale del mercato del lavoro, incluse quelle utili alla misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati.».

- Per il testo dell'art. 8 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si veda la nota all'art. 3, alinea.

Note all'art. 6, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 14 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dagli artt. 6 e 24 della presente legge, è il seguente:

«Art. 14  
(Funzioni dell'ARPAL Umbria)

1. L'ARPAL Umbria, in coerenza con la normativa statale e regionale e con gli atti della programmazione regionale, nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio stabiliti dalla normativa statale e regionale, svolge le seguenti funzioni:

a) gestione dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 16, delle politiche attive e dei servizi per il lavoro e dei procedimenti relativi allo stato di disoccupazione, ai sensi del D.Lgs. 150/2015;

b) individuazione e diffusione delle opportunità di lavoro, anche mediante il Sistema informativo di cui all'articolo 9, rilevate dai centri per l'impiego di cui all'articolo 16 e dalla rete di cui all'articolo 5, incluse quelle ai fini dell'assolvimento dell'obbligo assunzionale di cui alla L. 68/1999, le cui modalità di accesso, comunicazione e utilizzo sono definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali;

c) gestione dei servizi per il collocamento *delle persone con disabilità* di cui alla L. 68/1999, nonché attuazione del Programma annuale di intervento di cui all'articolo 46, comma 3;

d) attuazione delle misure previste dal Sistema regionale di inclusione attiva di cui all'articolo 33, ivi compresi i percorsi formativi e di accompagnamento, rivolti ai datori di lavoro privati, per l'inserimento e l'integrazione lavorativa nel mondo del lavoro, al di fuori dell'obbligo di cui alla L. 68/1999, delle persone con disabilità, finanziati con il Fondo regionale per l'occupazione *delle persone con disabilità* di cui all'articolo 43;

e) avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della L. 56/1987;

f) pianificazione operativa ed erogazione delle misure di rafforzamento e di sviluppo dei servizi offerti dal sistema regionale per il lavoro, delle misure di politica attiva, di orientamento al lavoro e alla transizione, delle politiche formative e di apprendimento permanente, con particolare riguardo ai disoccupati e inoccupati, agli apprendisti e agli altri occupati, definite dalla programmazione regionale e dagli interventi promossi ai sensi della

programmazione statale per il lavoro;

g) raccordo tra i soggetti della rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro di cui all'articolo 5 e i soggetti delle reti territoriali per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 6 alla stessa connesse;

g-bis) attuazione e sviluppo del sistema regionale dell'orientamento e dell'apprendimento permanente di cui agli articoli 26 e 27 ed erogazione delle misure di orientamento e di apprendimento a supporto delle politiche attive di cui all'articolo 29;

g-ter) attuazione e sviluppo del sistema regionale integrato di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 28;

g-quater) attuazione delle disposizioni regionali in tema di tirocini *extracurricolari*, di apprendistato e delle ulteriori forme di inserimento lavorativo di cui agli articoli 30, 31 e 32;

h) individuazione di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale con le modalità di cui agli articoli 21 del D.Lgs. 150/2015 e 25 *ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*);

i) offerta ed organizzazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro di competenza;

j) promozione e gestione delle attività connesse alle politiche attive del lavoro di competenza, previste dalla normativa europea, statale e regionale attribuite alla stessa ARPAL Umbria dalla programmazione regionale, in coerenza con le azioni previste per le politiche di genere, per le politiche a favore dei giovani e di altri destinatari individuati dalla medesima programmazione regionale;

k) stipulazione e gestione delle convenzioni con soggetti pubblici e privati nelle materie di cui alla presente legge;

l) gestione delle procedure di competenza della Regione connesse agli ammortizzatori sociali e di licenziamento collettivo, *in raccordo con le strutture regionali dedicate*;

m) altre attività attribuite dalla Giunta regionale concernenti le politiche attive del lavoro.

2. La Giunta regionale può coinvolgere l'ARPAL Umbria nell'affiancamento alle misure di politica del lavoro relative e connesse ai processi di reindustrializzazione, riconversione e sviluppo di aree del territorio regionale oltre che nella gestione delle crisi aziendali.

3. L'ARPAL Umbria, inoltre:

a) supporta la Giunta regionale nell'attività di elaborazione normativa, di programmazione di cui all'articolo 7 nonché nelle ulteriori attività e compiti relativi alle materie di cui alla presente legge;

b) collabora con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, dello sviluppo economico e sociale, della formazione e dell'apprendimento;

c) collabora con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e con gli organismi privati interessati dalle materie di cui alla presente legge;

d) supporta i lavori del Comitato regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 3;

d-bis) gestisce e sviluppa il Sistema informativo di cui all'articolo 9, cura il sistema di analisi, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10 realizzando la funzione di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e il raccordo dello stesso con le competenti strutture nazionali, individua, inoltre, le modalità tecniche e operative di integrazione con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, nonché le modalità di verifica dell'attività di raccolta dati e di implementazione dell'Osservatorio stesso;

d-ter) coordina e favorisce l'integrazione operativa e strategica del sistema pubblico e privato e definisce i meccanismi di vigilanza posti in essere al fine di verificare l'efficacia dell'attività del privato in termini di soddisfacimento dell'interesse generale;

d-quater) gestisce il Centro di Formazione Professionale Regionale *avente sede a Terni*, che detiene un ruolo centrale, anche al fine di realizzare il raccordo con il sistema di formazione professionale e le reti territoriali di cui all'articolo 6 e *che opera secondo il modello gestionale e le tipologie di attività formative stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto*.

3 bis. *Compete ad ARPAL Umbria la referenziazione, la gestione e l'aggiornamento del repertorio regionale degli standard, la programmazione attuativa e la gestione dell'offerta formativa finalizzata alla crescita delle competenze durante tutto l'arco della vita, con particolare riguardo alla formazione rivolta ai disoccupati ed inoccupati, ai lavoratori autonomi e a tutti gli occupati inclusi gli apprendisti, nonché la gestione e l'aggiornamento del Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento (CURA) di cui all'articolo 29 e il rilascio delle relative attestazioni e qualificazioni, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

4. Oltre alle funzioni e alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3 bis, la Giunta regionale può attribuire all'ARPAL Umbria ulteriori compiti nell'ambito delle azioni previste dai programmi dei fondi strutturali e dai programmi operativi statali e regionali, nel rispetto della normativa statale ed europea.

4 bis. *ARPAL Umbria, in coerenza con la Programmazione di cui all'articolo 7, predispone, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, il PIAO entro il 31 gennaio di ogni anno, prevedendo, nel rispetto dell'articolo 7, comma 3, gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse finanziarie da impiegare per le singole attività, il fabbisogno del personale e la relativa dotazione organica di cui all'articolo 22.*

[5. L'ARPAL Umbria, per lo svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi finanziari e di bilancio, alla gestione del personale, al provveditorato, agli appalti, ai servizi informatici e alla gestione dei beni mobili ed immobili, si avvale degli uffici e dei servizi regionali, nonché delle strumentazioni in uso alla Giunta regionale e messi a disposizione dalla medesima.]

[6. Ai fini di cui al comma 5 la Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di disciplinare con cui vengono individuate le modalità di attuazione di quanto previsto al medesimo comma 5.]

7. La Giunta regionale mette a disposizione dell'ARPAL Umbria, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, beni mobili e immobili attraverso contratti di comodato d'uso gratuito, nonché mediante la stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni locali.».

- Si riporta il testo dell'art. 25-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 settembre 2015, n. 221), come inserito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310), e modificato dal decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in G.U. 27 gennaio 2022, n. 21), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. alla G.U. 28 marzo 2022, n. 73) e dal decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208 (in G.U. 31 dicembre 2024, n. 305), convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 (in G.U. 1° marzo 2025, n. 50):

«Art. 25-ter.  
Condizionalità e formazione

1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al presente capo e al titolo II, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li mette a disposizione delle regioni interessate.
3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. [68]
4. Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

- Il testo degli artt. 22 e 29 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 22  
(Personale dell'ARPAL Umbria)

1. L'ARPAL Umbria dispone di personale proprio inquadrato in un apposito ruolo, nei limiti della dotazione organica approvata dalla Giunta regionale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
2. Al personale dell'ARPAL Umbria si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.
3. Fermo restando quanto previsto in via transitoria dall'articolo 49, commi 2 e 3, alla copertura delle posizioni previste dalla programmazione dei fabbisogni di personale di ARPAL Umbria, adottata in conformità alla normativa vigente, si provvede mediante trasferimenti e comandi di personale regionale, degli enti locali ovvero di altri enti strumentali della Regione nonché, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 24, attraverso assunzioni con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.
- 3-bis. Ad ARPAL Umbria, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. La Giunta regionale può definire procedure per la mobilità del personale fra le strutture della Giunta stessa e ARPAL Umbria.
5. Nel caso in cui con legge regionale vengano disposte la soppressione dell'ARPAL Umbria, la riforma del suo assetto istituzionale ovvero la modifica, anche parziale, delle funzioni di cui all'articolo 14 che determinino una eccedenza di organico, il personale dell'ARPAL Umbria interessato dall'eccedenza medesima, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa nazionale, confluisce, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 della L.R. 2/2005, nell'organico regionale, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica.

Art. 29  
(Misure di apprendimento a supporto delle politiche attive)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, stabilisce le caratteristiche delle misure di apprendimento formali, non formali ed informali, finalizzate all'acquisizione di competenze professionali utilizzabili nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy e l'innovazione tecnologica tali misure tengono conto dell'età, del livello di istruzione e della condizione sociale e personale dei destinatari, nonché degli impatti

occupazionali stimati, e operano anche nell'ambito dell'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.

2. Le misure e gli interventi di cui al comma 1, integrabili con lo svolgimento del servizio civile di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), al fine di consentire la realizzazione di una migliore prospettiva occupazionale, sono rivolte:

- a) all'orientamento;
- b) alla formazione, anche in alternanza o accompagnata da tirocinio curricolare;
- c) al tirocinio extracurricolare;
- d) al supporto alla mobilità professionale, anche transnazionale;
- e) al riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce il Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento (CURA), finalizzato allo sviluppo ed alla certificazione di competenze professionali per la specializzazione, riqualificazione, riconversione professionale dei lavoratori.

4. Il CURA contiene le iniziative formative, accessibili a domanda individuale e gli interventi formativi non finanziati dalla Regione e riconosciuti dalla Regione stessa su richiesta degli organismi formativi. La Giunta regionale, con la medesima deliberazione di cui al comma 3, definisce le modalità di gestione del CURA.

5. Le misure di apprendimento a supporto delle politiche attive del lavoro sono erogate attraverso presa in carico, realizzazione dell'intervento e remunerazione, in parte a processo sulla base dell'attività realizzata, ed in parte sulla base del risultato occupazionale dell'intervento. Nel rispetto del principio di condizionalità tra politiche attive e passive, la Regione sostiene e finanzia l'intervento formativo eventualmente definito e concordato nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 150/2015, tenuto conto delle competenze del lavoratore e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dal sistema produttivo regionale e delle informazioni, con il coinvolgimento delle parti sociali, attivato anche mediante la promozione di patti per le competenze, e con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze "skill mismatch", nonché delle informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) e in coerenza con le politiche di sviluppo della Regione.

6. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce il valore economico del titolo per la partecipazione all'intervento formativo di cui al comma 5 e la quota della remunerazione, per il soggetto accreditato che realizza l'intervento, con le rispettive quote a processo e a risultato, tenuto conto delle difficoltà occupazionali dei destinatari dell'intervento e dei relativi standard di costo nazionali o regionali.

6-bis. La Regione promuove l'introduzione di strumenti premiali e meccanismi finalizzati alla compartecipazione di soggetti privati in attività progettuali e formative, al coinvolgimento del partenariato e del tessuto socio-economico nella progettazione dell'offerta formativa regionale.

6-ter. La programmazione di cui ai precedenti commi può prevedere specifiche misure di accompagnamento per facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.».

- Per il testo dell'art. 7, comma 3 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si vedano le note all'art. 2, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 7, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 16 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dagli artt. 7 e 24 della presente legge, è il seguente:

«Art. 16

(Articolazione territoriale dell'ARPAL Umbria e Centri per l'impiego regionali)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere obbligatorio della Commissione assembleare competente, costituisce i propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 150/2015, la cui gestione è attribuita ad ARPAL Umbria dalla presente legge, definendone il numero e gli ambiti territoriali, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 56/1987 e della necessità di integrazione degli stessi con le zone sociali di cui all'articolo 268-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

*1 bis. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, lo schema di convenzione quadro che, ai sensi dell'articolo 3 della l. 56/1987, sottoscrivono ARPAL Umbria e i Comuni presso cui hanno sede i centri per l'impiego, i loro recapiti periodici e sportelli decentrati definiti dall'atto di cui al comma 1.*

2. I centri per l'impiego assicurano, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 150/2015. I centri per l'impiego erogano altresì i servizi per il collocamento mirato *delle persone con disabilità* di cui alla l. 68/1999 e per l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della L. 56/1987.

3. I centri per l'impiego, assicurando il presidio territoriale della rete regionale dei servizi per il lavoro e garantendo la parità di trattamento e la qualità nei servizi erogati dalla rete stessa, svolgono, in particolare, le seguenti attività:

- a) presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;

- b) stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 150/2015 *definendo le misure di politica attiva da erogare direttamente o mediante le convenzioni di cui al comma 3 bis*;
- c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
- d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;
- e) orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;
- f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;
- g) accompagnamento al lavoro;
- h) promozione di esperienze lavorative, ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio, dell'apprendistato e di iniziative di mobilità nazionale e transnazionale;
- i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- k) promozione di prestazioni di pubblica utilità;
- l) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;
- m) svolgimento del servizio di individuazione e validazione delle competenze;
- n) fornitura di servizi alle imprese quali, tra gli altri, la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;
- o) individuazione delle imprese attrattive per il mercato del lavoro regionale alle quali fornire servizi individualizzati;
- p) promozione dell'autoimpiego e dei servizi di affiancamento alla creazione di nuovo lavoro autonomo;
- q) adozione di ulteriori misure atte a favorire la crescita delle competenze e l'inserimento occupazionale dei giovani, con particolare riferimento a quelli non occupati e non impegnati in percorsi di istruzione o formazione;
- r) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ad essi attribuiti dall'ARPAL Umbria.

3-bis. Nel rispetto delle previsioni *dell'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 150/2015*, ARPAL Umbria può stipulare convenzioni con gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11 per affiancare, in ottica di sussidiarietà, i Centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi *previsti dal comma 1 del medesimo articolo 18 e richiamati al precedente comma 3*.

3-ter. ARPAL Umbria, nell'ambito delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato nei servizi per il lavoro, può stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 276/2003 con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro accreditate ai sensi dell'articolo 11, che prevedano l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati percettori di ammortizzatore sociale mediante contratti di lavoro di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

3-quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa nazionale e previo confronto con le parti sociali, individua le caratteristiche dei lavoratori e i contenuti delle convenzioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter.

3-quinquies. Gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11 che stipulano le convenzioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, qualora risultino in possesso di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza in altre imprese o società aventi fini di lucro o che svolgono attività di rilievo imprenditoriale, oppure ne abbiano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, onde evitare situazioni in conflitto di interesse, non possono avvalersi di dette imprese o società per espletare servizi di formazione professionale finanziati dalla Regione o quelli oggetto della convenzione. ARPAL Umbria vigila affinché le attività poste in essere in convenzione siano realizzate nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2 e a garanzia della loro occupabilità nonché nel rispetto di quanto previsto al primo periodo. Il mancato rispetto delle disposizioni determina la revoca della convenzione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. I servizi e le misure di politica attiva di cui al presente articolo sono erogati sulla base degli standard di servizio definiti *dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali* e da ulteriori standard di servizio stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.».

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 3 marzo 1987, n. 51):

«3.

Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate.

1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.».

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come inserito dalla presente legge all'art. 9, è il seguente:

«Art.18  
(Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico, scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito professionale, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

2. L'incarico di Amministratore Unico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha una durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

3. Nel caso di nomina di un dipendente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il trattamento economico dell'Amministratore Unico è stabilito dalla Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 1, a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria in misura omnicomprensiva non superiore al 70 per cento dell'indennità di carica spettante al consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa nella misura dell'80 per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

5. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, è responsabile della realizzazione degli obiettivi in coerenza con gli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale e a tal fine annualmente predispone apposita dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dall'ARPAL Umbria.

6. L'Amministratore Unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e adotta su proposta del Direttore i seguenti atti:

- a) il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 21;
- b) il PIAO di cui all'articolo 14 in coerenza con la programmazione regionale;
- c) il regolamento di contabilità;
- d) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali dell'Agenzia;
- e) il bilancio di previsione per l'anno successivo e il relativo assestamento;
- f) il conto consuntivo dell'anno precedente, allegando allo stesso una relazione relativa all'attività svolta.

7. L'Amministratore Unico trasmette alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione gli atti di cui all'articolo 23, comma 2.

8. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti un notevole disavanzo ovvero in caso di ripetute violazioni di leggi o di mancato rispetto e raggiungimento degli obiettivi previsti dal PIAO, per cause imputabili alla responsabilità dell'Amministratore Unico, la Giunta regionale procede alla revoca della nomina ed alla risoluzione del contratto.

9. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Amministratore Unico nei casi previsti dalla normativa vigente.

10. In caso di assenza, revoca e decadenza dell'Amministratore Unico o di vacanza dell'ufficio, le relative funzioni vengono svolte dal Direttore che provvede alla gestione ordinaria dell'Agenzia e all'adozione degli atti indifferibili e urgenti, fino alla data di stipula del contratto del nuovo Amministratore Unico e comunque, per un periodo massimo di mesi sei.».

Nota all'art. 8:

- Per la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si veda la nota al titolo della legge.

Note all'art. 9, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si veda la nota al titolo della legge.

- La legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante “Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi” (pubblicata nel B.U.R. 29 marzo 1995, n. 16, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 30 giugno 1999, n. 18 (in B.U.R. 7 luglio 1999, n. 38), 21 marzo 1997, n. 8 (in B.U.R. 26 marzo 1997, n. 8), 29 marzo 2007, n. 8 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14), 28 novembre 2014, n. 25 (in B.U.R. 3 dicembre 2014, n. 56), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 1 agosto 2019, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39), 20 marzo 2020, n. 1 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), 28 novembre 2020, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 28 novembre 2020, n. 91), 8 marzo 2021, n. 3 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16) e 20 dicembre 2021, n. 17 (in B.U.R. 29 dicembre 2021, n. 76).
- Il testo degli artt. 21 e 23, comma 2 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 21  
(Regolamento per l'organizzazione dell'ARPAL Umbria)

1. Per la propria organizzazione, l'ARPAL Umbria si dota di un regolamento di organizzazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1, sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 15, comma 2 e 16, comma 1, stabilisce:
  - a) le attività da espletare a livello regionale e territoriale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficacia, efficienza e qualità di prestazioni dell'ARPAL Umbria;
  - b) la dotazione strumentale per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo sul territorio regionale delle attività delle strutture territoriali, nel rispetto degli standard di servizio definiti a livello regionale e dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

«Art. 23  
(Vigilanza e controllo e Organismo Indipendente di Valutazione)

*Omissis.*

2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
  - a) il regolamento di organizzazione;
  - b) il piano annuale di attività;
  - c) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali;
  - d) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
  - e) il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

*Omissis.».*

- Per il testo dell'art. 14 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si vedano le note all'art. 6, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 10:

- Il testo dell'art. 18 bis della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 18 bis  
(Consiglio di amministrazione)

1. *Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal Presidente da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della L.R. 11/1995. L'incarico è rinnovabile una sola volta ed in ogni caso la durata non può eccedere quella della legislatura regionale. I due membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità, uno dei quali nell'ambito dei servizi e delle politiche per il lavoro e il secondo nel campo della formazione professionale. I membri cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari decaduti dalla carica o deceduti.*
2. *Al termine di ciascuna legislatura il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino a nuova nomina e comunque non oltre novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.*
3. *Ai membri del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura onnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.*
4. *Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e delibera su proposta del Direttore i seguenti atti:*
  - a) il regolamento di organizzazione;
  - b) il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;
  - c) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
  - d) l'articolazione organizzativa;
  - e) il regolamento di contabilità;

- f) il bilancio preventivo e il relativo assestamento;
- g) il conto consuntivo;
- h) la relazione annuale sulle attività svolte.]. Abrogato.».

Note all'art. 11, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 19 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19  
(Direttore)

1. Il Direttore di ARPAL Umbria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 11/1995 in quanto compatibili.

2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

3. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali e gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ARPAL Umbria.

5. Il Direttore è responsabile della realizzazione degli obiettivi a lui assegnati dall'Amministratore Unico nell'ambito degli obiettivi di ARPAL Umbria e a tal fine annualmente predisporre apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Direttore esercita, altresì, i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa.

6. Il Direttore, inoltre:

- a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Umbria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
- b) dispone l'utilizzo del personale, emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
- c) cura le relazioni sindacali;
- d) coordina l'attività dei dirigenti, nel rispetto delle funzioni ad essi attribuite dalla normativa nazionale e regionale, ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARPAL;
- e) propone all'Amministratore Unico gli atti di cui all'articolo 18, comma 6;
- f) esercita, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARPAL Umbria.

7. In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito da altro dipendente dell'ARPAL Umbria di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui all'articolo 21.

8. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente.».

- Per il testo dell'art. 18, comma 6 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si vedano le note all'art. 7, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 12, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si veda la nota al titolo della legge.
- Per la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, si vedano le note all'art. 9, alinea e parte novellistica.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 marzo 2010, n. 68).

Nota all'art. 13, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 23 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23  
(Vigilanza e controllo e Organismo Indipendente di Valutazione)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL Umbria anche avvalendosi delle relazioni del *Revisore unico dei conti*.
2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
  - a) il regolamento di organizzazione;
  - b) *il PIAO*;
  - c) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali;
  - [d) *la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale*]; Soppressa.
  - e) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
  - e bis) il regolamento di contabilità.*
3. Le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sono esercitate, per l'ARPAL Umbria, dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di diretta collaborazione della Giunta regionale di cui all'articolo 99, comma 2 della L.R. 13/2000.».

Nota all'art. 14, alinea:

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 25  
(Assegno di ricollocazione e remunerazione del servizio).

1. *La Regione promuove l'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 150/2015 quale strumento ordinario di politica attiva, con il quale il lavoratore può richiedere un servizio di accompagnamento al lavoro. L'importo dell'assegno varia in funzione del profilo personale di occupabilità del lavoratore.*
2. *L'assegno è rilasciato a favore dei destinatari individuati dalla normativa nazionale vigente, secondo le modalità e i tempi dalla stessa definiti, ed è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 11 ovvero dell'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 150/2015.*
3. *Il servizio di assistenza nella ricerca di lavoro erogato dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati di cui al comma 2 garantisce, al soggetto richiedente che ricerca un'occupazione, un servizio organizzato, tempestivo ed appropriato ed un'assistenza adeguata, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore.*
4. *I centri per l'impiego e i soggetti accreditati di cui al comma 2 conferiscono le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 23 del D.Lgs. 150/2015.*
5. *Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definiti nel rispetto di quanto stabilito dall'ANPAL ai sensi dell'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 150/2015, nonché di quanto previsto dal piano di utilizzo coordinato di fondi di cui all'articolo 24, comma 2 dello stesso decreto legislativo.*
- [ 6. *La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 7, può estendere o sviluppare gli interventi di cui al presente articolo anche a favore di altre categorie di lavoratori e di disoccupati e inoccupati. L'assegno di cui al comma 2 è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 11.]*
7. *La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 7, può provvedere alla remunerazione degli interventi formativi e di apprendimento e di orientamento specialistico che si rendano necessari per sostenere l'occupabilità del disoccupato coinvolto nel percorso di reimpiego attraverso l'assegno di ricollocazione di cui al comma.] Abrogato.».*

Nota all'art. 15, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 26 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

## «Art. 26

(Sistema regionale dell'apprendimento permanente)

1. Il sistema regionale dell'apprendimento permanente nell'ambito delle politiche del lavoro è costituito dall'insieme integrato dei servizi e delle misure relativi a:

- a) l'orientamento alle transizioni della vita attiva;
- b) il riconoscimento e la certificazione delle competenze maturate in contesti formali, non formali ed informali;
- c) l'accesso e la positiva partecipazione ad opportunità strutturate di apprendimento formale e non formale, secondo approcci individualizzati, flessibili ed integrati, funzionali al raggiungimento di risultati occupazionali.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, sulla base degli indirizzi di cui alla presente legge e previo confronto con le parti sociali:

- a) i criteri e le modalità di accreditamento degli organismi formativi di cui all'articolo 12, comma 2;
- b) gli standard di servizio, le modalità di programmazione e di gestione del sistema regionale di orientamento di cui all'articolo 27;
- c) gli standard di servizio, le modalità di programmazione e di gestione del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi;
- d) le caratteristiche minime delle misure di apprendimento a supporto delle politiche attive del lavoro e delle relative modalità di accesso;
- e) le modalità di costituzione, riconoscimento ed esercizio delle reti territoriali per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 6, comma 2;
- f) le modalità di supporto all'apprendimento nell'ambito dell'apprendistato di cui all'articolo 31.

3. Il sistema di cui al comma 1 opera in modo integrato, nel rispetto delle relative autonomie, con:

- a) le istituzioni scolastiche, *gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)*, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), le università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica (AFAM);
- b) i servizi sociali territoriali, secondo modalità programmatiche ed attuative stabilite con specifici atti della Giunta regionale.».

Note all'art. 16, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 28 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

## «Art. 28

(Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi)

1. La Regione istituisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze, volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali ed all'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento.

1-bis. La Regione promuove l'apprendimento durante tutto l'arco della vita valorizzando, con l'acquisizione di micro-credenziali, la formazione espletata in contesti di lavoro e in percorsi formativi brevi.

2. Fanno parte del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi:

- a) il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, costituito dai repertori degli standard professionali, formativi e di certificazione, definiti sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta, nel rispetto della normativa statale vigente;
- b) il sistema informativo di accesso e gestione, integrato con il Sistema informativo di cui all'articolo 9.

3. *L'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze (IVC) nel sistema regionale di cui al comma 1 compete alla Regione quale ente titolare, che lo esercita attraverso l'ARPAL Umbria delegata ai sensi della presente legge.*

3 bis. *Nel rispetto della normativa statale vigente, sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, previo confronto con le parti sociali, possono essere titolati dalla Regione, attraverso l'ARPAL Umbria, a far parte del sistema IVC regionale, i seguenti soggetti:*

- a) *gli organismi formativi accreditati di cui all'articolo 12;*
- b) *i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro di cui all'articolo 11;*
- c) *altri soggetti giuridici pubblici o privati, la cui finalità statutaria preveda l'erogazione di servizi e interventi coerenti o contigui a quelli dell'IVC.*

3 ter. *Possano altresì richiedere di far parte del sistema regionale dell'IVC i soggetti aventi sedi nel territorio regionale titolati dalla normativa nazionale o da altri enti pubblici titolari.*

4. La Regione assicura il presidio delle funzioni di:

- a) accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;
- b) pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici;
- c) realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

5. Le qualificazioni regionali afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), nonché relative ad una attività o

professione oggetto di regolamentazione, hanno valore sul territorio nazionale, ed i relativi attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi come disposto dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale).

6. Le qualificazioni di cui al presente articolo sono rilasciate *dalla Regione, per il tramite dell'ARPAL Umbria*, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dalla normativa statale vigente:

- a) in esito ad apprendimento formale, attraverso certificazione delle competenze;
- b) in esito ad apprendimenti non formali ed informali, a seguito di individuazione e validazione, seguita da certificazione delle competenze.

7. La certificazione è rilasciata da specifiche commissioni, sulla base del rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione delle commissioni è disciplinata con propria deliberazione dalla Giunta regionale.».

- Il testo degli artt. 11 e 12 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 11

(Accreditamento dei servizi per il lavoro)

1. La Regione eroga i servizi per il lavoro direttamente, attraverso l'ARPAL Umbria ed i centri per l'impiego di cui all'articolo 16 e/o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e dell'articolo 12 del D.Lgs. 150/2015, i quali concorrono, come stabilito dall'articolo 18, comma 2 del medesimo D.Lgs. 150/2015, all'attuazione delle politiche del lavoro ed all'erogazione dei servizi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il regime di accreditamento dei servizi per il lavoro, previo confronto con le parti sociali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 276/2003, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 150/2015, e sulla base dei seguenti principi:

- a) rendere trasparente ed efficiente il mercato del lavoro;
- b) promuovere la rete dei soggetti che intervengono sul mercato del lavoro;
- c) sostenere le iniziative volte a incrementare l'occupazione;
- d) garantire la presenza di un sistema integrato di servizi per il lavoro;
- e) favorire l'accesso alle misure di attivazione al lavoro;
- f) favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini, la qualità del lavoro, nonché lo sviluppo del sistema imprenditoriale;
- g) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, limitativi dell'uguaglianza dei cittadini, anche favorendo le pari opportunità tra uomini e donne, nell'inserimento nel mondo del lavoro;
- h) garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. 150/2015 nel rispetto degli standard di servizi previsti a livello statale e regionale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro e stabilisce altresì modalità e requisiti per l'inserimento nello stesso nel rispetto dei principi di cui al comma 2.

3-bis. Fermo restando i requisiti di cui al comma 3, gli organismi autorizzati ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'articolo 11-bis, gli organismi accreditati per i servizi al lavoro in altre realtà regionali e gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dell'articolo 12 del D.Lgs. 150/2015, possono richiedere l'accreditamento senza che sia necessario produrre la documentazione attestante i requisiti comuni già valutati per l'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'articolo 11-bis, oppure per l'accreditamento ai servizi per il lavoro in altre regioni o per l'accreditamento di cui all'articolo 12.

4. I soggetti accreditati operano nel sistema dei servizi per il lavoro ad integrazione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 16, anche al fine di sviluppare ed ampliare, sul territorio, il sistema dei servizi e fornire misure anche specialistiche per determinate categorie di utenti.

5. La Giunta regionale per l'esercizio delle attività di propria competenza, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, definisce le modalità di affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi oggetto di accreditamento, secondo il principio che i servizi affidati e remunerati dalla Regione siano erogati senza oneri per le persone e le imprese che ne beneficiano.

6. Nell'ambito degli affidamenti di cui al comma 5, la Regione mette a disposizione dei soggetti accreditati, che sono tenuti ad utilizzarlo, il Sistema informativo di cui all'articolo 9.

Art. 12

(Accreditamento degli organismi formativi)

1. La Regione provvede all'accreditamento degli organismi formativi, nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 150/2015, al fine di garantire standard elevati di qualità del sistema dell'offerta formativa regionale.

2. I criteri e le modalità per l'accreditamento vengono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, tenendo conto dell'accesso al finanziamento pubblico, delle diverse tipologie di attività formativa, differenziandosi per capacità gestionali, logistiche, economiche, professionali e relazionali richieste, tali da garantire un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alle performance.».

Nota all'art. 17, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 30 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 30  
(Promozione e regolazione del tirocinio)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, promuove il tirocinio quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento ed al reinserimento lavorativo.
2. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di apprendimento in contesto lavorativo, anche se diversamente denominata, svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.
3. I tirocini si distinguono in:
  - a) curricolari, intesi come esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione finalizzate al conseguimento di un titolo di studio e/o di una qualificazione;
  - b) extracurricolari, intesi come:
    - 1) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro;
    - 2) tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro;
    - 2 bis) *tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione rivolti a persone con disabilità e svantaggiate.*
4. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, disciplina con proprie deliberazioni i tirocini extracurricolari *prevedendo una equa indennità a carico del soggetto ospitante* e regola lo svolgimento dei tirocini curricolari relativi all'offerta formativa di propria competenza. I centri per l'impiego e i soggetti delle reti di cui agli articoli 5 e 6 sostengono l'utilizzo dei tirocini extracurricolari anche inserendoli all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 150/2015 finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.
5. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le misure volte ad incentivare la trasformazione dei tirocini extracurricolari in rapporti di lavoro, anche attraverso l'attribuzione di una premialità per i soggetti promotori, misurata in considerazione della classe di profilazione e del contratto di assunzione del tirocinante.
6. La Regione può intervenire anche con propri fondi per promuovere i tirocini extracurricolari presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo anche a cofinanziamento di oneri a carico del soggetto ospitante.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce uno specifico elenco ove sono inseriti i soggetti per i quali è stato accertato un utilizzo del tirocinio non conforme alla normativa vigente.
8. La Giunta regionale con propria deliberazione può prevedere, nei confronti dei datori di lavoro che hanno ospitato dei tirocinanti, delle premialità, nei casi in cui abbiano assunto detti tirocinanti in numero superiore ai limiti individuati dalla Giunta regionale medesima con la deliberazione di cui al comma 4, ovvero, delle penalizzazioni, nei casi in cui il numero di assunzioni non abbia raggiunto detti limiti.
- 8 bis. *ARPAL Umbria monitora l'attuazione e il corretto utilizzo dell'istituto del tirocinio extracurricolare ai fini delle verifiche di cui ai commi 7 e 8 e ne valuta, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 10, gli esiti occupazionali.».*

- Per il testo dell'art. 10 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si vedano le note all'art. 5.

Note all'art. 18, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 33 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dagli artt. 18 e 24 della presente legge, è il seguente:

«Art. 33  
(Sistema regionale di inclusione attiva)

1. La Regione promuove il sistema regionale di inclusione attiva, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e in attuazione delle specifiche linee guida approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nell'ambito del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni e nell'ambito delle misure programmate, può disporre l'ampliamento dei partecipanti alle misure di sostegno al reddito, inclusione ed attivazione sostenute ai sensi della normativa e programmazione statale di riferimento e valutare l'adozione di iniziative specifiche.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo confronto con le parti sociali, disciplina l'applicazione delle misure di cui al presente articolo a favore di specifiche categorie di soggetti, quali i lavoratori stranieri, *le persone con disabilità* di cui all'articolo 1, comma 1 della L. 68/1999, i richiedenti asilo e

titolari di protezione internazionale, le persone in esecuzione penale, gli ex detenuti e le persone individuate quali lavoratori svantaggiati ai sensi della normativa nazionale ed europea vigente.

4. La Regione promuove e sostiene con risorse specifiche la definizione di intese con le Aziende unità sanitarie locali, i Comuni e le zone sociali di cui all'articolo 268-bis della L.R. 11/2015, volte alla presa in carico, all'affiancamento e alla attivazione di persone svantaggiate e/o con disabilità, con elevato deficit di occupabilità, prese in carico dai servizi sociali del territorio e dai Servizi di Accompagnamento al Lavoro.

5. Per la valutazione della capacità lavorativa residua delle persone con disabilità prevista dalla l. 68/1999, la Regione promuove il sistema della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).

6. La Giunta regionale istituisce la Rete delle imprese socialmente responsabili, alla quale possono aderire le imprese che partecipano ai percorsi formativi e di accompagnamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).

7. Al fine della presa in carico unitaria dei cittadini svantaggiati, i centri per l'impiego di cui all'articolo 16 e le amministrazioni di cui al comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), condividono le informazioni, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, necessarie all'attivazione degli interventi di cui al presente articolo volte a definire le difficoltà socio sanitarie e lavorative contenute nei sistemi informativi.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, le unità multidisciplinari di valutazione di cui all'articolo 320 della L.R. 11/2015 sono integrate da personale dell'ARPAL Umbria.

8-bis. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo *delle persone con disabilità* e fornire un servizio alle imprese obbligate, promuove le convenzioni di cui alla L. 68/1999. Le convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, sono sottoscritte dagli uffici competenti dell'ARPAL Umbria di cui al comma 1 dell'articolo 6 della L. 68/1999 e dalle imprese interessate.

8-ter. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e *delle persone con disabilità*, ARPAL Umbria può stipulare con i soggetti di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 276/2003 apposite convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali ed alle imprese sociali da parte delle imprese associate o aderenti.

8-quater. La convenzione quadro di cui al comma 8-ter è approvata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 276/2003 e previo confronto con le parti sociali.

8-quinquies. Nel rispetto delle previsioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 14 del D.Lgs. 276/2003, qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 6 della L. 68/1999, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della L. 68/1999, cui sono tenute le imprese conferenti, nei limiti individuati dalla convenzione quadro e subordinatamente all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico.

8-sexies. La Regione promuove e favorisce la strutturazione di percorsi per l'acquisizione di competenze professionali delle persone svantaggiate, con particolare riguardo alle disabilità, da realizzarsi anche all'interno delle cooperative sociali di tipo B.

*8 septies. Per le persone di cui al comma 3 prese in carico dai soggetti di cui al comma 4, dalle unità multidisciplinari di cui al comma 8 e dai servizi per il collocamento delle persone con disabilità di cui alla l. 68/1999, l'inclusione socio lavorativa viene realizzata anche mediante l'utilizzo dello strumento del tirocinio di inclusione di cui al comma 3 dell'articolo 30.».*

- Per il testo dell'art. 30 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si veda la nota all'art. 17, alinea.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 23 marzo 1999, n. 68.

#### Nota all'art. 19:

- Per la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si veda la nota al titolo della legge.

#### Note all'art. 20, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 34 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 34

(Parità di genere e conciliazione dei tempi di lavoro e cura)

1. La Regione, in coerenza con le previsioni della L.R. 14/2016, promuove la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro secondo le modalità previste dalla presente legge e lo sviluppo di servizi e azioni volti ad assicurare la conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e la cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, sperimenta misure innovative di welfare aziendale e pratiche di lavoro flessibile o di telelavoro e può incentivare progetti sperimentali proposti da altri enti pubblici o imprese private.

*2 bis. Nell'ambito delle procedure finalizzate alla concessione di contributi e sovvenzioni poste in essere dalla Regione e dalle sue agenzie, enti strumentali e società partecipate, possono essere previste modalità di valutazione che prevedono criteri premiali per le aziende che hanno ottenuto certificazione della parità di genere, di cui all'articolo 46 bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).».*

- Si riporta il testo dell'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" (pubblicato nel S.O. n. 133 alla G.U. 31 maggio 2006, n. 125), come inserito dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 (in G.U. 18 novembre 2021, n. 275):

«Art. 46-bis.

Certificazione della parità di genere

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

- a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza;
- b) le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a);
- d) le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.

3. E' istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Note all'art. 21, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 42 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 42

(Promozione della regolarità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:

- a) iniziative di educazione alla legalità attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;
- b) supporto a progetti diretti a raccordare e a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
- c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per fornire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;
- d) iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare.

3. La Regione, anche in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21 (Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre), promuove la responsabilità sociale delle imprese, nelle politiche regionali del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di

promozione della legalità e della sicurezza, quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.

4. La Regione promuove il rispetto della salute e della sicurezza del lavoro, adottando il criterio dell'appalto responsabile e definendo una intesa con le parti sociali volta a garantire il miglioramento della qualità dei servizi, la tutela dell'occupazione, il rispetto della trasparenza nelle procedure di gara, il contrasto a fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto dei contratti e della legge.

5. Per le finalità di cui al comma 4 la Regione stipula con le parti sociali, le Aziende unità sanitarie locali e i suoi enti strumentali, un protocollo di intesa volto ad utilizzare, nelle procedure di gara, criteri di trasparenza e di semplificazione, da applicare nelle stesse amministrazioni che aderiscono all'accordo.

*5 bis. Nelle procedure per la concessione di contributi e sovvenzioni poste in essere dalla Regione, dalle sue agenzie, enti strumentali e società partecipate, possono essere previsti criteri premiali per le imprese che abbiano ottenuto, o si impegnino ad acquisire, la certificazione SA 8000 o standard analoghi di responsabilità sociale, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 26 (Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Abrogazioni di disposizioni regionali), al fine di garantire condizioni di lavoro etiche, eque e sicure e promuovere la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile del mondo economico.*

*5 ter. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 5 bis, possono essere, inoltre, previsti dalla Regione, dalle sue agenzie, enti strumentali e società partecipate, criteri premiali per le imprese che applicano trattamenti economici e normativi di maggior tutela del lavoratore, anche incrementali rispetto ai minimi inderogabili previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, intesi come strumenti volontari di responsabilità sociale delle imprese in coerenza con le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 26/2024.».*

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 26, recante "Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Abrogazioni di disposizioni regionali" (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 6 novembre 2024, n. 57), è il seguente:

«Art. 6

Diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo economico, promozione della responsabilità sociale delle imprese; certificazioni delle imprese, rating di legalità.

1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni, promuovendo interventi volti a:

- a) favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori e la piena affermazione dei diritti dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- b) prevenire la diffusione e la proliferazione di fenomeni illegali, di criminalità organizzata e mafiosa e fenomeni corruttivi nel mondo economico;
- c) favorire la responsabilità sociale delle imprese e i comportamenti eticamente corretti da parte degli operatori economici operanti sul territorio regionale.

2. Fermo quanto previsto in tema di promozione della responsabilità sociale delle imprese e della sicurezza sul lavoro e in tema di contrasto al lavoro sommerso e irregolare nella legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro), la Regione, per le finalità di cui al comma 1:

- a) promuove iniziative volte a sensibilizzare le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale, anche attraverso l'adozione di linee guida per la redazione di codici etici e di modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), liberamente assunti dalle imprese, nonché con azioni di promozione per favorire il conseguimento del rating di legalità da parte delle imprese operanti nel territorio regionale e mediante iniziative formative su tali strumenti, dirette al personale delle amministrazioni che operano sul territorio regionale;
- b) dà valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese, anche integrati fra loro, in ambito di responsabilità sociale e di rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica nelle imprese, e a certificazioni dei sistemi di gestione anticorruzione dell'impresa;
- c) promuove l'adesione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e può prevedere premialità, da introdurre nei bandi regionali per la concessione di contributi, a favore delle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

3. La Regione concorre, altresì, alla diffusione dei principi etici nei comportamenti aziendali, valorizzando gli strumenti di promozione e controllo della legalità delle imprese introdotti dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), attraverso la previsione, nei bandi per la concessione di benefici economici, di almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.
4. La Regione promuove il rating di legalità anche nei procedimenti di competenza dei propri enti strumentali, agenzie e società partecipate; a tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione adotta apposito atto di indirizzo entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione svolge altresì azioni di sensibilizzazione e di divulgazione dirette agli enti locali e agli altri enti pubblici presenti nel territorio regionale ai fini della promozione del rating di legalità.
5. Al fine di valorizzare la legalità delle imprese, la Regione promuove, d'intesa con le autorità nazionali competenti, accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità alle imprese del territorio regionale con fatturato inferiore a due milioni di euro.
6. Le linee guida per la redazione dei codici etici di cui al comma 2, lettera c), sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale; tali linee guida sono aggiornate dalla Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, con le stesse modalità.
7. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica, i consorzi, le agenzie, le aziende regionali, le società controllate e partecipate dalla Regione ad esclusione degli enti pubblici non economici, nonché le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che prevedono, in relazione alla natura dei servizi e delle attività svolte e alla dimensione dell'organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento della propria attività nel rispetto della legalità, dell'etica e della trasparenza, nonché a scoprire ed eliminare preventivamente e tempestivamente eventuali situazioni di rischio.
8. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note all'art. 22, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente del titolo del Capo VIII, della rubrica e dell'art. 43 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dagli artt. 22 e 24 della presente legge, è il seguente:

«CAPO VIII  
Disciplina del Fondo regionale per l'occupazione *delle persone con disabilità*

Art. 43  
(Fondo regionale per l'occupazione *delle persone con disabilità*)

1. Le risorse finanziarie del Fondo regionale per l'occupazione *delle persone con disabilità* di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e annesso bilancio pluriennale 2000-2002) sono impiegate per:
  - a) le iniziative volte al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità anche mediante l'utilizzo del *BUL di cui all'articolo 32*;
  - b) il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
  - c) le azioni volte al miglioramento qualitativo della domanda e dell'offerta di lavoro delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle attività di tutoraggio, orientamento e formazione;
  - d) ogni intervento necessario ai fini dell'attuazione della L. 68/1999.».

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 32  
(Sistema regionale integrato di erogazione delle politiche  
e dei servizi per il lavoro. Buono Umbro per il Lavoro)

1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro attraverso specifici programmi mirati all'inserimento o reinserimento lavorativo a favore di particolari categorie di soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, attraverso l'erogazione dei servizi per il lavoro e l'attivazione degli strumenti e delle misure previste dalla presente legge.

2. I programmi di cui al comma 1, sulla base della ricognizione del fabbisogno formativo e occupazionale delle imprese, in complementarietà e ad integrazione delle misure previste dalla normativa nazionale, assicurano un accompagnamento individualizzato all'inserimento lavorativo e prevedono la combinazione di diversi strumenti e misure di politica attiva tra cui:

- a) orientamento;
- b) tirocini extracurricolari;
- c) l'accesso individuale a misure di apprendimento, erogate anche attraverso lo strumento del CURA di cui all'articolo 29, comma 3;
- d) misure di accompagnamento al lavoro e di incontro tra domanda e offerta di lavoro sostenute anche attraverso una banca dati regionale gestita dai sistemi informativi di ARPAL Umbria;
- [e] misure di accompagnamento alla pensione.]

2-bis. Le misure di cui al comma 2 costituiscono il Buono Umbro per il Lavoro, di seguito denominato BUL, che rappresenta lo strumento sostenuto dalla Regione Umbria per la fruizione dei servizi per l'impiego erogati dalla rete regionale finalizzati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed accrescere l'occupabilità dei lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione.

2-ter. Il BUL è utilizzabile, a scelta del lavoratore, presso i Centri per l'impiego o presso gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11 ovvero, limitatamente alle misure a carattere formativo, presso gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 12.

2-quater. La remunerazione del BUL è prevalentemente a risultato occupazionale, nel rispetto dei meccanismi di premialità. Il valore economico del BUL è determinato sulla base della tipologia contrattuale dell'assunzione e della profilazione quali-quantitativa del lavoratore.

2-quinquies. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i destinatari, le modalità e i criteri di erogazione, il valore economico del BUL, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 150/2015.

2-sexies. Il BUL, al fine di favorire l'occupazione, con particolare riguardo ai lavoratori svantaggiati e alle persone con disabilità, può essere integrato da incentivi all'occupazione graduati in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei soggetti interessati nonché dal finanziamento dell'indennità di frequenza delle misure formative e di tirocinio extracurricolare e da misure di conciliazione vita lavoro.

2-septies. I programmi di cui al comma 1 possono altresì prevedere misure per l'accompagnamento al lavoro autonomo e alla creazione d'impresa di cui agli articoli 38 e 39 e misure di accompagnamento alla quiescenza.

3. Tutte le misure previste dai programmi di cui al presente articolo sono inserite nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 150/2015.

4. La Regione favorisce il rientro dei cittadini italiani che lavorano all'estero, con particolare attenzione ai soggetti in possesso di elevate competenze che possono contribuire alla crescita del sistema economico regionale.

5. La Regione, per l'assolvimento degli obiettivi di cui al comma 4, definisce uno specifico programma di intervento, in sede di programmazione, che prevede intese con le università dell'Umbria a sostegno del rientro di ricercatori e docenti, la promozione di accordi con le imprese per programmi di perfezionamento all'estero con rientro in Italia e l'introduzione di incentivi per il rientro dei lavoratori italiani dall'estero, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e definiti con provvedimenti specifici.».

#### Nota all'art. 23, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 48 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dagli artt. 23 e 24 della presente legge, è il seguente:

#### «Art. 48 (Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 24 si provvede mediante:

- a) trasferimento all'ARPAL Umbria delle risorse finanziarie provenienti dai trasferimenti statali destinate, ai sensi della normativa vigente, al personale e al funzionamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro nonché al loro rafforzamento;
- b) trasferimenti ordinari a carico del bilancio regionale per la copertura delle spese relative alle strutture organizzative e al personale regionale, dirigenziale e di comparto, trasferito ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 49, comma 3 e relativi oneri di funzionamento, previsti alla Missione 15, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale.

2. Al finanziamento dei servizi e delle politiche per il lavoro e l'apprendimento di cui alla presente legge concorrono le seguenti fonti finanziarie del Bilancio regionale:

- a) programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con risorse comunitarie;
- b) "Fondo regionale per le politiche attive del lavoro" istituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);
- c) trasferimenti statali a destinazione vincolata per attività di servizi per il lavoro, politiche attive e formazione professionale;
- d) "Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità" di cui all'articolo 24 della L.R. n. 18/2000;

- e) fondi di rotazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40 (Istituzione di un fondo per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile) e di microcredito di cui alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).
3. Le fonti finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, sono trasferite all'ARPAL Umbria sulla base delle attività di cui all'articolo 14 e del *PIAO* di cui all'articolo 14, comma 4-bis, e possono concorrere, per quanto previsto dalle rispettive discipline di riferimento, con quelle di cui al comma 1, al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 24.
4. Le risorse di cui al comma 2, lettera e) sono e restano trasferite a Sviluppumbria S.p.a..
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di bilancio necessarie per il trasferimento all'ARPAL Umbria delle risorse di cui al presente articolo.».

Note all'art. 24:

- Per il testo dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si vedano le note all'art. 5, alinea e parte novellistica.
- Per il testo dell'art. 14, comma 1, lett. c) e d) della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si vedano le note all'art. 6, alinea e parte novellistica.
- Per il testo dell'art. 16, comma 2 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si vedano le note all'art. 7, alinea e parte novellistica.
- Per il testo del titolo del Capo VIII, della rubrica e dell'art. 43, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si vedano le note all'art. 22, alinea e parte novellistica.
- Il testo vigente degli artt. 45 e 46 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 45  
(Interventi non ammissibili a finanziamento)

1. Non possono essere concessi benefici ed agevolazioni a carico del Fondo regionale di cui all'articolo 43 per attività ed interventi già finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro *delle persone con disabilità* di cui all'articolo 13, comma 4 della l. 68/1999.
2. Non sono ammissibili a finanziamento gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, nonché le spese per personale dipendente o in collaborazione e le spese generali di struttura non direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 43, comma 2.

Art. 46  
(Programma annuale di intervento)

1. La Giunta regionale, in attuazione della programmazione di cui all'articolo 7, definisce, previo confronto con le parti sociali e sentito l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 352 della L.R. 11/2015, il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione *delle persone con disabilità* di cui all'articolo 43.
2. Il Programma annuale contiene:
  - a) le priorità di intervento;
  - b) i criteri di riparto del Fondo regionale;
  - c) le risorse economiche assegnate a ciascuna tipologia di intervento;
  - d) i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione di benefici finanziari.
3. Le funzioni amministrative inerenti l'attuazione del Programma annuale competono all'ARPAL Umbria.».

- Per il testo dell'art. 48 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si veda la nota all'art. 23, alinea.
- Per il testo dell'art. 33 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, si vedano le note all'art. 18, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 25:

- Il testo vigente dell'art. 40, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 40  
(Funzioni della Regione per l'esercizio dell'attività di acconciatore)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dei criteri generali di cui all'Accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR (Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello

standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281) e alle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, standard professionali e formativi, modalità di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce:

- a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di svolgimento degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico-culturale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
  - b) la programmazione dell'offerta formativa pubblica, sulla base delle esigenze del settore;
  - c) le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura;
  - d) le modalità di rilascio dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 42, *ivi incluse la nomina e la composizione della Commissione e l'organizzazione dell'esame finale per il conseguimento della stessa*;
  - e) le modalità di accertamento delle maturate esperienze lavorative qualificate di cui all'articolo 6, comma 6 della L. 174/2005.
- Omissis.».*

Note all'art. 26, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 42, comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 42  
(Abilitazione professionale)

*Omissis.*

3. L'esame finale, rivolto, in conformità agli standard di certificazione definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione *nominata e composta secondo le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1.*

*Omissis.».*

- Per il testo dell'art. 40, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4, si veda la nota all'art. 25, alinea.

Nota all'art. 28:

- Per la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, si vedano le note all'art. 9, alinea e parte novellistica.